

Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 – Art. 31

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(...)

Articolo 31 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (Art. 34 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs n. 80 del 1998) [\[244\]](#)

In vigore dal 24 maggio 2001

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Note:

[\[244\]](#)In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, l'art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, l'art. 1, commi 669 e 690, L. 30 dicembre 2024, n. 207.

(...)